

FERIE

La presente per ricordarVi che l'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche e integrazioni, nel disciplinare l'orario di lavoro, dispone che:

“il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane (160 ore)” e “il predetto periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.

Si precisa che, delle sopra citate 4 settimane, 2 dovranno essere godute obbligatoriamente in modo continuativo.

E' pertanto opportuna una programmazione delle ferie dei propri dipendenti in conformità alla sopra citata disposizione normativa, la cui violazione è punita con la seguente sanzione amministrativa:

- da € 120 a € 720 se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori;
- da € 480 a € 1.800 se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori oppure si è verificata in almeno 2 anni;
- da € 960 a € 5.400 se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori oppure si è verificata in almeno 4 anni.

Gli importi delle sanzioni amministrative sopra indicati sono stati stabiliti dalla legge di bilancio 2019 (L. 145 del 30/12/2018).

Si segnala inoltre che l'indirizzo giurisprudenziale, sia nazionale che europeo, censura l'eccessivo frazionamento del periodo feriale (per esempio a giorni), in quanto non idoneo ad assolvere la funzione, propria delle ferie, di recupero delle energie psico-fisiche e di cura delle relazioni affettive e sociali del lavoratore. Si consiglia di utilizzare i permessi di riduzione orario, in luogo delle ferie, per assenze di una sola giornata.

Le ore di ferie effettuate fino ad ora dai dipendenti sono rilevabili dal cedolino paga come da esempio sotto riportato.

↓

RATEI	Residuo AP	Maturato	Goduto	Saldo
Ferie	7,08333	129,75000	160,00000	23,16667-Ore
R.O.L.	38,33333	42,00000	49,50000	30,83333 Ore

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE:

Bergamo, Marzo 2023